

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 agosto 2000

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati all'elaborazione di vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuve'e" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare VI lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Marche, con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalita' di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonche' delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche, destinati all'elaborazione di V.S.Q.P.R.D.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2000

Il direttore generale: Ambrosio